

**COMUNE di Nanto**

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Approvato con delibera di C.C. n. 61 del 30.11.2000)

## INDICE

### TITOLO 1°- ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.

- Art. 1 - Istituzione della Tassa rifiuti solidi urbani.
- Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa
- Art. 3 - Presupposto della tassa
- Art. 4 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 - Sostituzione del Comune all'utenza

### TITOLO 2°- TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

- Art. 6 - Locali ed aree tassabili
- Art. 7 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili
- Art. 8 - Parti comuni di edifici
- Art. 9 - Multiproprietà e centri commerciali
- Art. 10 - Misurazione delle superfici
- Art. 11 - Determinazione numero occupanti le utenze domestiche
- Art. 12 - Gettito della tassa
- Art. 13 - Determinazione della tassa per l'utenza domestica
- Art. 14 - Determinazione della tassa per l'utenza non domestica
- Art. 15 - Criteri per la revisione delle tariffe
- Art. 16 - Agevolazioni
- Art. 17 - Modalità per conseguire le agevolazioni
- Art. 18 - Tariffa giornaliera

### TITOLO 3°- DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 19 – Denunce
- Art. 20 – Inizio, variazioni e cessazioni dell'occupazione e detenzione
- Art. 21 – Accertamento e sanzioni
- Art. 22 – Riscossione
- Art. 23 – Rimborsi e sgravi

### TITOLO 4°- DISPOSIZIONI FINALI ED ORGANIZZATIVE

- Art. 24 - Disposizioni finali
- Art. 25 – Norme abrogate
- Art. 26 - Norme di rinvio

## **TITOLO 1° ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.**

### **Art. 1 - Istituzione della Tassa rifiuti solidi urbani.**

1. E' istituita nel Comune di Nanto la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale, secondo le modalità operative ed organizzative che il Comune, con propri specifici provvedimenti, si darà .
3. Il perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 3 - Presupposto della tassa**

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali ed aree ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e per le quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti sopra citato, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non ne usufruisca.
2. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 4 - Soggetti attivi e passivi**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Nanto da chi, a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, quando il servizio sia istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile dell'adempimento della prestazione tributaria.
5. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare e conviventi che fanno uso permanente in Comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti a proprio ufficio e servizi o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene, anche in parte, le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, per l'intero anno solare.
8. La tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situato soltanto l'accesso alla strada privata che conduce all'abitazione, essendo assicurato il servizio solo sulle vie pubbliche, vicinali e private asservite a pubblico transito.

#### **Art. 5 – Sostituzione del Comune all'utenza**

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nei confronti di coloro che godono dell'assistenza economica di base da parte del Comune stesso o di Enti pubblici oppure che si trovino in particolari situazioni economiche e sociali, anche momentanee.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla giunta comunale su domanda presentata dagli interessati a decorrere dall'anno in corso e, se deliberato, fino al permanere della situazione che ha determinato l'agevolazione.

## **TITOLO 2° TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.**

### **Art. 6 - Locali ed aree tassabili**

1. Sono tassabili tutte le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie adibite a civile abitazione e delle aree verdi a qualsiasi uso adibite
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati, purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

### **Art. 7 - Esclusioni dalla tassa: locali ed aree non tassabili**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, che, in via esemplificativa, qui di seguito si elencano:
  - a) i locali riservati ad impianti tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili...) solo quando non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - b) i locali interclusi o impraticabili;
  - c) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi al pubblico e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
  - d) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o non allacciate ai servizi pubblici a rete (acqua, gas, luce)
  - e) gli edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto, o che dalle parrocchie sono messi a disposizione della collettività per qualsivoglia attività, esclusi i locali ad uso abitativo;
  - f) gli edifici o parte di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione. si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'esclusione attiene strettamente le superfici od aree ove tali rifiuti si formano, mentre i rifiuti derivanti dagli altri locali ed aree sono da considerare rifiuti urbani;
  - g) i cavedi, cortili interni non accessibili;
  - h) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.
  - i) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - j) i fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
  - k) i locali e le aree scoperte indicate nell'art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo 507/1993;
  - l) le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
  - m) le aree scoperte accessorie o pertinenziali di civili abitazioni;
  - n) tutte le aree scoperte adibite a verde.
  - o) le terrazze, balconi e simili.

2. I locali e le aree non tassabili, di cui al comma precedente, dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento, esclusi quelli di proprietà comunale.

### **Art. 8 - Parti comuni di edifici**

1. Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, a disposizione del condominio, che possono produrre rifiuti, non sono soggette a tassazione.
2. Rimane confermato che all'eventuale uso o detenzione, in via esclusiva, di parti comuni da parte di uno o più condomini, corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
3. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

### **Art. 9 - Multiproprietà e centri commerciali**

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni, di cui al comma precedente, è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

### **Art. 10 - Misurazione delle superfici**

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri, al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse, al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati e costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

### **Art. 11 - Determinazione numero occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche si considera il numero dei componenti il nucleo familiare e loro conviventi risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

2. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune fa riferimento alla risultanze anagrafiche per le persone residenti, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo al contribuente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia. Ogni variazione al suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio presentando entro 60 giorni apposita denuncia di variazione.
5. L'obbligo di presentazione della denuncia prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Nanto in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'Anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio a decorrere dall'anno successivo.
6. L'ufficio Anagrafe è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, contestualmente alla registrazione anagrafica, ogni variazione inerente la nascita, il decesso, il cambio di residenza (immigrazioni ed emigrazioni), anche all'interno del Comune, riferiti a ciascun nucleo familiare.
7. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce ante 01/01/2001 spesso non riportano il numero degli occupanti dell'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 31/03/2001. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di sei persone, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **Art. 12 - Gettito della tassa**

1. Il gettito complessivo della tassa (al netto di addizionali, interessi, penalità) non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei RSU, né può essere inferiore al 50%. E' comunque obiettivo primario dell'Amministrazione quello di coprire interamente i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti in ambito comunale.
2. La tassa, determinata in ragione d'anno, è composta da una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione del servizio medesimo.
3. La tassa, composta ai sensi del comma primo, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4. Il Comune ripartisce, tra le due fasce di utenza, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica che pratica il compostaggio.
5. L'Amministrazione Comunale con deliberazione annuale, applica la tassa e determina le tariffe per il servizio ordinario di cui all'art. 13 del presente regolamento.

### **Art. 13 - Determinazione della tassa per l'utenza domestica**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, costituente la singola utenza, e della superficie occupata o condotta, così come di seguito indicato:

<b>Categorie utenze domestiche</b>	<b>Numero componenti il nucleo familiare</b>
<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>6 o più</b>
<b>7</b>	<b>2° case</b>

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto indicato dalla tabella 1b allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per la determinazione della parte variabile viene rapportata la quantità di rifiuti prodotti, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza, mediante l'applicazione di un sistema presuntivo. La quota relativa alla singola utenza viene infatti determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nella tabella 2 allegata al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione o per quelle occupate per meno di 183 giorni (fino a 182 giorni) all'anno, verrà determinata annualmente, in sede di approvazione delle tariffe, una riduzione percentuale sulla sola parte variabile.



## Art. 14 - Determinazione della tassa per l'utenza non domestica

1. I locali e le aree, relative alle utenze non domestiche, sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, così come di seguito indicato.
2. La parte fissa della tassa, per le utenze non domestiche, è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti, connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per l'attribuzione della parte variabile della tassa il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4b, allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

CATEGORIE	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri, biblioteche
2	Campeggi, distributori carburanti, parcheggi coperti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio ingrosso, magazzini, depositi
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo e case di soggiorno
8	Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direzionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere )
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club,

4. Per le attività produttive, che in base al Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e di nettezza urbana, praticeranno l'autosmaltimento dei rifiuti assimilati, la superficie tassabile sarà pari al 100% per tutte le aree, precisando che per le aree non produttive (uffici, bagni, ripostigli, spogliatoi, mense ecc.), la tassa è determinata considerando sia la parte fissa che quella variabile, mentre per le aree produttive ed i locali destinati a deposito, magazzino o simili, la tassa è dovuta solo per la parte fissa.

5. Le ditte che usufruiscono del servizio di svuotamento dei bidoni per l'umido per medie e grandi utenze, dovranno sostenere interamente le spese di detto servizio.

### **Art. 15 - Criteri per la revisione delle tariffe**

1. Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individua il seguente criterio: revisione annuale della tariffa media in ragione del grado di copertura, dei gettito previsto e del variare delle superfici tassabili.

### **Art. 16 - Agevolazioni**

1. Per le utenze domestiche, che adottano il compostaggio per la parte umida, non usufruendo quindi del servizio di raccolta fornito dal Comune, è prevista una riduzione della tassa attraverso l'abbattimento della sola parte variabile di una quota percentuale. La quota di abbattimento viene stabilita contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali.
2. Qualora, per qualsivoglia motivo, il servizio non fosse garantito su strada comunale, vicinale, privata asservita a pubblico transito, più prossima all'abitazione dell'utente, quest'ultimo avrà diritto ad una riduzione percentuale, da stabilire annualmente nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento, se la distanza dal punto di possibile raccolta più vicino all'abitazione, disti, da quello effettivo, almeno 300 metri lineari stradali. L'agevolazione prevista nel presente comma, si applica esclusivamente ai servizi relativi alla raccolta porta a porta.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda presentata dagli interessati a decorrere dall'anno in corso, se pervenute entro il 20 gennaio, dall'anno successivo se pervenute successivamente. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la massima diffusione della presente agevolazione, per la presentazione della domanda di cui sopra, viene assegnato il termine del 31/03/2001.
4. Le eventuali agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

### **Art. 17 - Modalità per conseguire le agevolazioni**

1. Le richieste di utilizzo del compostaggio domestico devono essere presentate all'Ufficio tecnico comunale utilizzando gli appositi moduli. Le eventuali agevolazioni sono concesse a decorrere dall'anno in corso, se la richiesta è pervenuta entro il 20 gennaio, dall'anno successivo se pervenuta successivamente. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la massima diffusione della presente agevolazione, per la presentazione della richiesta di cui sopra, viene assegnato il termine del 31/03/2001.
2. Le eventuali agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

3. Il Comune, in ogni tempo, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni anche con controlli a campione per verificare l'effettivo e corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

### **Art. 18 - Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo, si intende l'uso inferiore a 183 giorni annui, anche se effettuato in modo non continuativo ma ricorrente. La tassa è applicata anche alle aree private messe a disposizione della collettività da parte del proprietario e soggette alla produzione di rifiuti solidi urbani.
2. La misura tariffaria, dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione, è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza, recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50% (cinquantapercento).
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito di locali e aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari. Qualora l'occupante provveda all'autosmaltimento, la tassa verrà applicata per la sola parte fissa.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, o all'atto dell'occupazione in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
  - a) Occupazioni di aree effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
  - b) Occupazioni di aree per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
  - c) occupazioni occasionali di aree di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - d) occupazioni di aree per effettuazioni di traslochi;
  - e) occupazioni di aree per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - f) occupazioni di aree realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;

- g) occupazioni di aree effettuate da associazioni locali non aventi scopo di lucro per iniziative di carattere sociale - culturale - ricreative e sportive, nonché dagli istituti scolastici e dalle associazioni in genere, per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune.
- h) Occupazioni temporanee di aree effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti in occasioni di fiere, mercati e manifestazioni patrocinate dal Comune;
- i) occupazioni di aree con installazione di attrazioni, giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante, esclusa l'area occupata ad uso abitativo, per la quale verrà applicata una tassa forfetaria giornaliera pari a L. 1000.
- j) occupazioni di aree dovute ad attività edilizia.

### **TITOLO 3° DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **Art. 19 - Denunce**

1. I soggetti obbligati ai sensi di legge devono presentare al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali, aree, numero componenti nucleo familiare non residenti, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree non tassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.

#### **Art. 20 - Inizio, variazioni e cessazioni dell'occupazione e detenzione**

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del responsabile del tributo:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale.
7. In caso di mancata presentazione delle denunce di variazione, le relative variazioni verranno iscritte d' ufficio con le conseguenti sanzioni amministrative.
8. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

## **Art. 21 - Accertamento e sanzioni**

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi della normativa vigente.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità; per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 473 e dall'art. 4 del Decreto Legislativo 5.6.1998, n. 203.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi di legge.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

## **Art. 22 - Riscossione**

1. La riscossione avviene con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi di legge. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3. Nel caso di importi inferiori al minimo iscrivibile a ruolo si procederà comunque ad iscrivere a ruolo l'importo minimo previsto per legge.

### **Art. 23 - Rimborsi e sgravi**

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente.
2. I rimborsi spettanti al contribuenti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dalla normativa vigente.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

## **TITOLO 4° DISPOSIZIONI FINALI ED ORGANIZZATIVE**

### **Art. 24 – Disposizioni finali**

1. Nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio Preventivo il Comune con proprio atto deliberativo applica la tassa e determina le tariffe per il servizio ordinario di cui all'art. 13 del presente regolamento, contestualmente alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Nei termini di cui al comma 1 il Comune fissa le riduzioni previste dagli art. 13, 5° comma (abitazioni a disposizione), art.16 comma 1°; (utenze domestiche che attuano il compostaggio) e art. 16 comma 3° (distanza dal punto di raccolta più vicino).
3. In mancanza di diversa definizione, nei termini di cui al comma 1, si intendono confermate per l'anno successivo le tariffe e le riduzioni in vigore.

### **Art. 25 - Norme abrogate**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, con effetto dal 01/01/2001.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 26 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

